

ORIGINALE

Allegato alla delib. e.c.

N° 30 del 18.12.09

COMUNE DI RESCALDINA

**REGOLAMENTO SULL'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

- art. 1 Principi generali
- art. 2 Modalità di gestione o di uso degli impianti sportivi comunali
- art. 3 Utilizzazione degli impianti sportivi scolastici
- art. 4 Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti
- art. 5 Istanza di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione dei turni e fasce orarie di utenza
- art. 6 Obblighi a carico degli utenti
- art. 7 Attivazione di servizio di bar, ristoro ed altro
- art. 8 Controllo e verifiche sull'uso degli impianti
- art. 9 Custodia degli impianti sportivi
- art. 10 Vigilanza
- art. 11 Penalità, sospensione e revoca
- art. 12 Disponibilità degli impianti da parte del comune
- art. 13 Pubblicità del Regolamento
- art. 14 Disposizioni finali.

ART. 1

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1. Il comune di Rescaldina interviene per favorire lo sviluppo delle attività sportive ed in particolare di quelle concernenti:
 - a) gli individui, di qualsiasi età, privilegiando la formazione di base dei bambini e la pratica sportiva degli adolescenti e della terza età;
 - b) le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale e quelle in situazione di disagio e di bisogno;
 - c) le realtà locali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello internazionali, nazionale e regionale, contribuendo e promuovere l'immagine del Comune di Rescaldina al di fuori del territorio comunale;
 - d) manifestazioni agonistiche di rilevanza inter-sociali che accrescano il prestigio di Rescaldina o che costituiscono un veicolo per la diffusione dell'immagine della nostra città.
2. A tal fine il Comune di Rescaldina ritiene indispensabile regolamentare e disciplinare la gestione e l'uso degli impianti sportivi e comunali.
3. Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative ed agonistiche e, in via residuale, per le manifestazioni non sportive di interesse pubblico.
4. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è prioritariamente rivolto a soddisfare gli interessi generali della città.
5. I concessionari degli impianti comunali possono essere: le società sportive, gli enti scolastici, e, in genere, tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro.
6. L'utilizzazione degli impianti sportivi è subordinata ad apposito provvedimento autorizzatorio, rilasciato ai sensi del vigente regolamento.
7. La gestione degli impianti sportivi comunale dipende in tutti suoi aspetti, dai competenti organi dell'Amministrazione comunale, mentre le modalità d'uso sono stabilite dal presente regolamento.
8. Gli indirizzi di politica gestionale degli impianti in questione sono definiti dalla Giunta, su proposta dall'Assessore allo Sport, sentita la ASSR nell'ambito degli indirizzi generali di programmazione stabiliti dall'Amministrazione e nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 2

MODALITA' DI GESTIONE E DI USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, enti di promozione sportiva e ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità e secondo il principio di precedenza che vede in ordine:

a) Associazione iscritte al CONI ed alla Associazione Società Sportive Rescaldinesi

* con la maggioranza di iscritti sotto i 14 anni

* con la presenza di iscritti sotto i 14 anni

* con iscritti esclusivamente adulti

b) Associazioni iscritte ad altre Federazioni Nazionali ed alla A.S.S.R. (vedi punto a)

c) Associazioni con richieste fino a dieci ore settimanali, con sede a Rescaldina

d) Associazioni anche amatoriali con sede a Rescaldina

e) Altre

2. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una autorizzazione amministrativa e/o convenzione, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
3. L'autorizzazione e/o convenzione per l'uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel medesimo atto.
4. Nei giorni di sabato e domenica e nei giorni infrasettimanali, in occasioni di grandi manifestazioni, nazionali o di interesse pubblico locale, l'uso di tutti gli impianti sportivi di dimensioni regolamentari è destinato prevalentemente allo svolgimento di campionati e manifestazioni sportive.
5. L'amministrazione può affidare in gestione gli impianti mediante stipula di apposita convenzione. Tale convenzione potrà essere stipulata in favore di associazione sportive locali.
6. L'amministrazione può stabilire particolari convenzioni, anche gratuite, per l'uso degli impianti da parte di società sportive internazionali iscritte alle rispettive federazioni e delle squadre olimpioniche che frequentano Rescaldina.
7. L'amministrazione può secondo disposizioni leggi vigenti, esternalizzare la gestione degli impianti sportivi comunali

L'Amministrazione Comunale di Rescaldina riconosce sul territorio la A.S.S.R. come rappresentante di tutte le Associazioni\Gruppi Sportivi Rescaldinesi ed a essa assegna i seguenti compiti :

1. Avanzare proposte in merito alla manutenzione ed alla realizzazione di impianti sportivi .
2. Esprimere parere in merito agli stanziamenti di bilancio relativi allo sport.
3. Esprimere parere sulle progettazioni riguardanti impianti sportivi.
4. Esercitare una azione di controllo sul normale uso degli impianti e sulla loro manutenzione.
5. Esprimere un parere sulle proposte di tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.

L'Associazione Società Sportive Rescaldinesi, composta da rappresentanti di società sportive operanti e con sede nel territorio comunale, elabora la proposta annuale, sulla base della documentazione fornita dagli uffici comunali, di calendario di utilizzo degli impianti, fermo restando l'emanazione da parte degli organismi comunali competenti dei relativi atti amministrativi.

Inoltre, l'A. S. S. R. avanza proposte atte alla maggiore diffusione dello sport a Rescaldina ; con cadenza annuale segnala alla Amministrazione Comunale manifestazioni e/o ricorrenze degne di essere prese in considerazioni per eventuali patrocini e eventuali contributi straordinari; elabora la proposta per la concessioni di eventuali contributi ordinari alle società da parte della Amministrazione Comunale.

L'attività della A. S. S. R. è regolata dal proprio statuto.

ART. 3

UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

1. Il Comune può stipulare convenzioni con le autorità scolastiche per l'utilizzazione degli impianti sportivi scolastici. Tali convenzioni stabiliscono anche le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, gli oneri a carico del Comune per il personale, le pulizie e l'impiego dei servizi strumentali, nonché le modalità di accertamento dei danni materiali eventualmente subiti dalle attrezzature scolastiche.
2. L'affidatario dell'impianto sportivo provvede alla conduzione e alla custodia degli impianti e degli attrezzi adottando misure idonee alla responsabilizzazione nella gestione delle associazioni e società sportive concessionarie.
3. Per quanto concerne in particolare l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, il Comune, di concerto con le competenti autorità scolastiche, individua i meccanismi per l'accertamento del corretto utilizzo degli impianti e delle eventuali responsabilità, relativamente alla manutenzione ed alla pulizia degli impianti stessi. Il Comune si riserva comunque di effettuare le verifiche di cui al successivo art. 9.
4. Il Comune può coadiuvare i singoli istituti scolastici per il reperimento degli spazi correnti allo svolgimento dell' educazione fisica e sportiva, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l'utilizzazione di strutture private . A tal fine può stipulare convenzioni con proprietari o con i gestori delle predette strutture private.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI

1. Per l'uso degli impianti sportivi è dovuta la corresponsione di una tariffa oraria da versarsi in due tranches relativamente al calendario delle attività sportive ed al bilancio annuale (gennaio / luglio e settembre/ dicembre) .
2. Le tariffe e le relative modalità di versamento o di restituzione del deposito stesso sono stabili con apposita deliberazione di Giunta Comunale, con l'osservanza della disciplina di cui al comma 1 e successivi.
3. L'Amministrazione comunale, annualmente, definisce, non oltre la data della deliberazione di bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finalizzare con le tariffe.
4. Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento delle tariffe d'uso.

5. Per le manifestazioni non sportive la tariffa aggiuntiva è dovuta nella misura del 10% dell'incasso certificato SIAE.
6. Alle manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza non si applica alcuna tariffa.
7. La Giunta Comunale, può stabilire di concedere gratuitamente l'uso degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o aventi rilevanza nazionale e/o internazionale .
8. Per manifestazioni o attività non rientranti nelle previsioni del presente Regolamento, verranno stipulate apposite convenzioni.

ART. 5

ISTANZA DI ACCESSO ALL'USO DEGLI IMPIANTI RIPARTIZIONE DEI TURNI A FASCE ORARIE DI UTENZA

1. Le società e le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le scuole di ogni ordine e grado, i gruppi sportivi amatoriali e gli altri soggetti, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono presentare apposita istanza al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno.
2. Entro tale data l'Ufficio Lavori Pubblici competente certificherà per iscritto le disponibilità dei plessi utilizzabili e/o comunicherà eventuale planning lavori in corso.
3. Nella istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, il numero dei tesserati, l'attività sportiva che si intende svolgere, il possesso di apposita assicurazione sottodescritta, il possesso di eventuale necessaria autorizzazione SIAE, apposito prospetto relativo al proprio bilancio, il numero delle ore settimanali richieste, relazione sulle attività svolte e/o da svolgere, eventuale richiesta annuale di uso magazzino e/o deposito, richiesta annuale di sede ed eventuali riferimenti al numero ed alle categorie di eventuali squadre iscritti a campionati.
4. Nella domanda dovrà essere indicato apposito nominativo di riferimento con compiti di Responsabile della Associazioni /società /gruppo; Responsabile che dovrà ogni volta indicare su apposito modulo da consegnare al custode all'inizio dell'utilizzo, l'esistenza di danni alla struttura. In caso contrario verrà ritenuto oggettivamente responsabile del danno accertato.
5. L'Associazione/ Società/ Gruppo ha inoltre l'obbligo di stipulare una assicurazione di responsabilità civile per un massimale minimo di Euro 2.000.000,00 a copertura di ogni danno cagionato a terzi (persone, cose e animali) derivante dall'utilizzo della struttura o impianto sportivo concesso e/o al medesimo impianto:
 - ogni danno derivante all'impianto sportivo da qualsiasi azione ed omissione dolosa o colposa, nonché di ogni danno imputabile a terzi,
 - danni o incidenti derivanti da gare, allenamenti, manifestazioni tenute presso la struttura concessa.
6. La concessione dell'impianto sarà comunque subordinata alla verifica dell'effettivo utilizzo di almeno 10 utenti affettivi (fatta eccezione per quegli sport che richiedono la presenza di un numero inferiore di partecipanti) per evidenti ragioni logistiche e di costi. Il calendario approvato avrà una valenza non modificabile per il periodo settembre /dicembre. Eventuali modifiche potranno essere richieste ed approvare per il restante periodo gennaio / giugno.

7. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita istanza al Comune almeno 45 giorni prima della data di inizio dell'attività. Nella istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.
8. La richiesta di utilizzo degli impianti sportivi pervenuta successivamente alla assegnazione annuale, sarà accolta compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
9. Per le palestre scolastiche, prima del rilascio dell'autorizzazione, bisogna acquisire il prospetto di utilizzo da parte della scuola ed acquisire il parere favorevole del competente consiglio d'istituto o di circolo.

ART. 6

OBBLIGHI A CARICO DEGLI UTENTI

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata.
2. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare nei locali degli impianti attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale se non espressamente autorizzato. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
3. Il Comune ed il personale addetto alla custodia, ove esista, non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti dagli impianti.
4. I responsabili sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune, o a chi per esso, atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
5. Durante le attività di allenamento o di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico agli spogliatoi ed al campo di gioco. È consentito l'accesso agli spogliatoi ed al campo di gioco soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
6. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali e con la presenza di un responsabile/istruttore maggiorenne segnalato all'atto della richiesta prevista all'art. 5 del presente regolamento.
7. Per le attività e le manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedono l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese alla fornitura ed alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, possibilmente, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività.

8. Gli utenti sono tenuti, ad informare e richiedere la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.
9. Il concessionario si obbliga all'uso dell'impianto, comprese le aree di pertinenza, con le necessarie precauzioni e le cautele onde prevenire ed evitare danni a cose e persone delle quali risponderà direttamente, sollevando il Comune ad ogni responsabilità anche attraverso il versamento di apposita cauzione, la stipula di idonea polizza o l'esibizione di fideiussione.

ART. 7

ATTIVAZIONI DI SERVIZI DI BAR, RISTORO ED ALTRO/PUBBLICITA' COMMERCIALE

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, ristoro esclusivamente nell'ambito della attività istituzionale delle Associazioni.
2. L'esercizio di tali attività è regolato dalla vigente normativa disciplinante attività di tale genere operanti all'interno degli impianti sportivi.
3. E' consentita la pubblicità all'interno degli Impianti Sportivi . Essa dovrà comunque essere di natura mobile poiché consentita solo ed esclusivamente durante le ore assegnate alla singola Associazione.
4. La disciplina per l'utilizzo continuato degli spazi interni (installazioni pubblicitarie fisse) agli impianti sportivi comunali è demandato al competente organo comunale ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 8

CONTROLLI E VERIFICHE SULL'USO DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri dipendenti incaricati dagli uffici competenti. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuni, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive.
2. L' A. S. S. R. stessa può prevedere, comunicandolo preventivamente, l'individuazione di un Responsabile di plesso che possa relazionarsi con l'Amministrazione comunale e le Associazioni sulla necessità di particolari interventi manutentivi o sull'uso non idoneo della struttura comunale. Il Responsabile sarà dotato di idoneo tesserino comunale di identificazione.
3. L'amministrazione comunale tramite gli uffici competenti provvederà alla redazione di una relazione periodica trimestrale sugli interventi segnalati ed effettuati.

ART. 9

CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La custodia degli impianti sportivi comunali è affidata, ove possibile, al personale di custodia in servizio presso il comune.
2. La custodia è espletata secondo il mansionario afferente il profilo custode, come concordato in sede di contrattazione collettiva.
3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative inerenti la custodia sono stabilite con separato atto dirigenziale, sentite - se del caso - le rappresentanze sindacali.
4. In mancanza di personale in forza all'ente, compatibilmente con le possibilità finanziarie, tale servizio può essere affidato a soggetti esterni, con le modalità di legge.

ART. 10

VIGILANZA

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico Regionale in materia di sport, Legge Regionale 15 del 2002, il Comune esercita attività di vigilanza e l'applicazione delle relative sanzioni ai sensi della Legge Regionale 14 del 1999 e successive modifiche.

ART. 11

PENALITA", SOSPENSIONE E REVOCA

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto in sede di autorizzazione alla relativa utilizzazione degli impianti, il Comune ha facoltà di applicare una sanzione economica pari, in prima istanza, al doppio della quota dovuta per l'uso annuale della struttura stessa da parte la Società/Associazione/Gruppo interessato.
2. In caso di reiterata inosservanza o inadempienza, si procederà alla revoca o alla decadenza della predetta autorizzazione.

ART. 12

DISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE

1. Il Comune in ogni caso ha facoltà di disporre, pienamente e liberamente, di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazioni con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.
2. Tale facoltà è esercitata tenuto conto delle situazioni in essere, salvo causa di forza maggiore.

ART. 13

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento – oltre alle forme rituali di pubblicità e quelle che il Settore competente riterrà più opportune – sarà affisso anche presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi, allo scopo di consentire una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto contemplato nel presente regolamento, l'Amministrazione farà riferimento al Testo Unico regionale in materia di sport, Legge regionale n. 15 del 2002 e ad ogni altra norma applicabile.